

130/2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Agostino CHIAPPINIELLO

Presidente

Pina Maria Adriana LA CAVA

Consigliere relatore

Elena TOMASSINI

Consigliere

Rossella CASSANETI

Consigliere

Giuseppina MIGNEMI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica, iscritto al n. 53802 del
registro del Ruolo Generale, proposto da ~~XXXXXX XXXXX~~

rappresentato e difeso -giusta procura in calce all'atto- dagli avv.ti

Carlo Viola (pec: carlo.viola@avvocatispoletto.leg) Antonio De Angelis

(pec: antonio.deangelis@ordineavvocatiterni.it) e dall'Avv. Daniele

Proietti (pec: daniele.proietti@aordineavvocatiterni.it) ed elettivamente

domiciliato presso lo studio degli stessi in Terni, Via della Caserma

n. 5;

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per

la Regione Umbria n. 7/2018, pubblicata in data 21.02.2018,

contro

-INPS, Istituto Nazionale della Presidenza Sociale - gestione ex

INPDAP, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli avv.ti Emanuele De Rose, Carla D'Aloisio, Antonio Sgroi, Lelio Maritato ed Ester Ada Vita Scilpino, con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, presso l'Ufficio dell'Avvocatura Centrale INPS, via Cesare Beccaria, 29; -il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, non costituito;

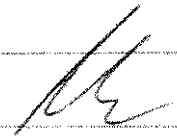
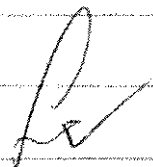
visto il ricorso in appello e tutti gli atti e documenti di causa;

uditi, alla pubblica udienza del 15 aprile 2019, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore consigliere Pina Maria Adriana La Cava, l'avv. Bruno Taverniti, su delega dei difensori di parte appellante e l'avv. Emanuele De Rose per l'INPS appellato;

premesso in fatto e ritenuto in diritto quanto segue:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

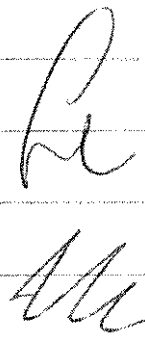
Con la sentenza impugnata la Sezione territoriale in epigrafe ha respinto il ricorso con cui l'odierno appellante (Col. in ris.) aveva a suo tempo richiesto l'annullamento del provvedimento di diniego di riscatto, ai sensi dell'art. 142 del D.P.R. n. 1092 del 1973, del periodo intercorrente tra la nomina giuridica ad Ufficiale in s.p.e., intervenuta il 1° marzo 1984, e quella economica di assunzione in servizio (2 agosto 1984) e cioè del periodo di anzianità giuridica. Ciò anche in considerazione del fatto che per il personale militare il legislatore avrebbe previsto una diversa disciplina per il riscatto dei periodi di servizio utile a pensione, circoscrivendola a talune fattispecie



espressamente previste dall'art. 5, commi 3, 4 e 6 del d. lgs. n. 165 del 1997 in materia di riscatto dei periodi di servizio militare comunque prestato.

Tanto premesso, il [REDACTED] con il proposto appello ha contestato la predetta sentenza, in quanto errata, illogica e viziata, sotto diversi profili, da *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del DPR n. 1092/1973, dell'articolo 1847 del d. lgs. n. 66/2010, dell'art. 142, comma 2, del dpr n. 1092/1973; eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità manifesta e disparità di trattamento"*. Al riguardo si sostiene essenzialmente che sarebbe errato l'assunto ragionativo del Giudice di prime cure secondo cui il soppresso secondo periodo del comma 2 dell'art. 8, del D.P.R. 1092/1973 sarebbe stato riprodotto, con corrispondente contenuto, nella norma di cui all'art. 1847 del d.lgs. n. 66/2010, precludendo così al personale militare la computabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro e quella di effettiva assunzione.

Sarebbe, sotto altro profilo, incontestabilmente indicativa la volontà del legislatore di dare al personale civile ed a quello militare la medesima regolamentazione di computo del servizio ai fini pensionistici, giustificandosi la differente terminologia utilizzata solo in relazione alla diversità delle funzioni e le mansioni svolte dal personale civile e da quello militare. Per il primo, il contenuto del rapporto è qualificato in termini di *"impiego"* e di *"lavoro"*. Per il secondo, invece, attesa la peculiarità dei compiti svolti, è indicato



in "servizio", che non indica un concetto diverso rispetto a quello del rapporto giuridico che si instaura tra un datore di lavoro e un prestatore, bensì sta ad indicare la medesima relazione giuridica, qualificandola diversamente in relazione alle particolarità contenutistica delle mansioni e delle funzioni svolte dal militare. Si sostiene, quindi, che già l'art. 8, comma 2, secondo periodo del D.P.R. 1092/1973, contrariamente a quanto affermato dal primo Giudice, permetteva, anche per il personale militare, la computabilità, ai fini del trattamento di quiescenza, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro e quella di effettiva assunzione.

Di qui la fondatezza della pretesa dell'odierno appellante che chiede l'accoglimento del gravame e la conseguente riforma della sentenza impugnata.

L'INPS si è costituito con memoria difensiva con la quale contraddice in toto la tesi dell'appellante sostanzialmente ribadendo le argomentazioni della sentenza del giudice territoriale di cui chiede, quindi, la conferma.

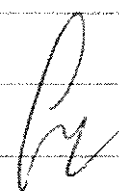
Il Ministero della Difesa non si è costituito.

Alla odierna trattazione entrambe le parti hanno ribadito le argomentazioni già esposte in atti e le conclusioni formulate.

La causa è, pertanto, passata in decisione.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

Il presente gravame ha ad oggetto un'unica questione di diritto rappresentata dalla computabilità o meno, in base alla normativa di riferimento, sul trattamento di quiescenza relativo al



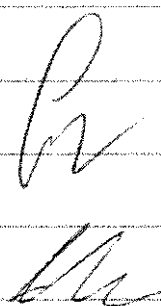
personale militare, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro e quella di effettiva assunzione (decorrenza amministrativo-economica) per le ipotesi in cui i due momenti non siano coincidenti.

Secondo il Giudice di prime cure la normativa applicabile al caso di specie -peraltro espressamente richiamata e testualmente riportata nella sentenza qui impugnata- non permetterebbe di estendere al personale militare quanto previsto per il personale civile in ordine alla computabilità, ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, del periodo di decorrenza giuridica del rapporto (e non anche quello della decorrenza amministrativo-economica).

L'interpretazione è errata.

Questa Sezione, infatti, come ricordato dall'appellante, ha avuto occasione, in un caso del tutto analogo (sent. n. 130/2018), di pronunciarsi sulla corretta interpretazione della normativa di riferimento secondo quanto di seguito riportato.

Devesi rilevare, innanzitutto, come condivisibilmente rivendicato dall'odierno appellante, che la disposizione di legge posta a fondamento della pretesa è rappresentata dall'art. 142 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 che dispone sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato e il cui secondo comma testualmente recita: *"Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato è tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del Tesoro applicabili all'ultimo stipendio*



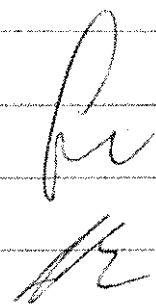
integralmente percepito".

Secondo, poi, il richiamato art. 8 del medesimo D.P.R. n. 1092 del 1973, *"Tutti i servizi prestati in qualità di dipendente statale si computano ai fini del trattamento di quiescenza, salve le disposizioni contenute nel capo successivo. Il computo si effettua dalla data di decorrenza del rapporto d'impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto".*

Il secondo periodo dello stesso art. 8, comma 2, del D.P.R. n. 1092 del 1973 è stato abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 691 del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ("Codice dell'ordinamento militare") e disponeva nel senso che, con riferimento alla posizione del personale militare, il computo dei servizi dovesse essere effettuato dalla data di assunzione sino quella di cessazione dal servizio stesso, diversamente per quanto previsto per il computo per i dipendenti civili, che si effettuava (e si effettua) dalla data di decorrenza del rapporto di impiego o di lavoro sino a quella di cessazione del rapporto.

Il citato d. lgs. sul Codice dell'ordinamento militare ha, inoltre, introdotto l'art. 1847 del Capo II - Valutazione dei servizi – che dispone, al primo comma, (Computo del servizio effettivo) nel senso che *"Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso".*

Tale ultima disposizione, per il primo giudice, ha sostituito il soppresso periodo del secondo comma dell'art. 8 del D.P.R. n. 1092 del 1973 e costituisce, per il personale militare, la disciplina di



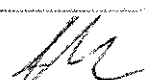
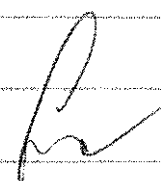
riferimento in ordine al computo dei periodi di servizio ai fini del trattamento di quiescenza.

In ciò risiede l'errore interpretativo della sentenza impugnata la quale, sul presupposto che la disposizione normativa abrogata sia stata riprodotta nel testo dell'art. 1847 del d. lgs. n. 66 del 15 marzo 2010, ha ritenuto sussistente inalterata sul punto in contestazione la diversità di disciplina tra l'impiego civile e quello militare.

Secondo diversa e condivisa esegesi, viceversa, deve ritenersi che quest'ultima norma si limita a definire la modalità di computo del cosiddetto "servizio effettivo", prevedendo che lo stesso si effettui dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso, ma non va oltre: non prevede, cioè, che solo il servizio effettivo possa computarsi ai fini del trattamento di quiescenza.

Sicché, non può ritenersi escluso, come in precedenza, che non possa essere valorizzato, ai fini del trattamento di quiescenza, così come previsto in generale per i dipendenti pubblici, il tempo tra la decorrenza giuridica del servizio e l'assunzione effettiva in servizio ai richiesti fini del riscatto del periodo. Del resto il successivo art. 1848 del Codice dell'ordinamento militare prevede che *"Al personale militare si applicano le norme in materia(...) di riscatto (...) previste per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo"*.

In conclusione, in conformità al citato precedente giurisprudenziale, non v'è, perciò, ragione per ritenere che, con riguardo



al riscatto del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica del servizio e l'assunzione effettiva in servizio non debba applicarsi, in attuazione del disposto di cui al citato art. 1848 del c.o.m., la disciplina stabilita dall'art. 142 del T.U. n. 1092 del 1973.

Giova da ultimo evidenziare che tale ultima lettura della richiamata disciplina si appalesa conforme ai principi costituzionali e che, diversamente opinando, si darebbe ingresso -come condivisibilmente prospettato dalla difesa dell'appellante- a dubbi di legittimità costituzionale in ragione del verificarsi di una ingiustificata disparità di trattamento fra dipendenti civili e militari all'interno dell'unica categoria del pubblico impiego statale.

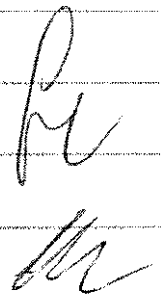
Premesso tutto quanto dianzi esposto, l'appello si appalesa fondato e meritevole di accoglimento con conseguente riforma della impugnata sentenza nel senso dell'accoglimento della pretesa dell'appellante inizialmente avanzata e, quindi, del riconoscimento del diritto dello stesso al riscatto, ai fini pensionistici, del periodo intercorrente tra la decorrenza giuridica e quella economica del servizio militare prestato.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, a carico dell'INPS.

Nulla per le spese di giustizia.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, respinta ogni altra eccezione e deduzione delle parti, definitivamente pronunciando,



ACCOGLIE

l'appello in epigrafe proposto dal sig. [REDACTED] e, per l'effetto, riforma nel senso di cui in motivazione la sentenza n. 7/18 del 21 febbraio 2018 della Sezione giurisdizionale per la regione Umbria.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell'INPS e in favore di parte appellante nella misura di € 2.000,00, per entrambi i gradi di giudizio.

Nulla per le spese di giustizia.

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2019.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Pina M. Adriana LA CAVA)

(Agostino CHIAPPINIELLO)

Depositata in Segreteria il 12 GIU. 2019

IL DIRIGENTE